

N. 00358/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2013, proposto da:
Circo Darix Presenta Orfei, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Liberal Srl in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

della nota prot. n. 41983 del 15 luglio 2013 del Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive - Esercizi Pubblici nella parte in cui, facendo espresso riferimento all'Ordinanza Sindacale n.27 del 25/10/2012, informa che lo svolgimento dell'attività circense è subordinato al

preliminare deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non è previsto l'uso di animali, della stessa Ordinanza Sindacale Reg. Ord. n. 27 del 25/10/2012, nella parte in cui ordina il divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli, giochi, lotterie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera esposizione alla pubblica vista comunque per trarne lavoro, esemplificatamente in occasione di fiere, mercati, manifestazioni circensi, che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l'avv. Valentina Romano, in sostituzione dell'avv. Giulio Cerceo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 10 maggio 2013 il "Circo Darix presenta Orfei" ha inoltrato al Sindaco del Comune di Brindisi richiesta per uno spettacolo viaggiante circo equestre.

Con la nota epigrafata, l'A.C. di Brindisi, richiamando l'ordinanza

sindacale n.27/2012, ha comunicato che lo svolgimento dell'attività circense è subordinato al preliminare deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non è previsto l'uso di animali.

Avverso tali atti è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L 18 marzo 1968 n.337 – eccesso di potere per errore sui presupposti – eccesso di potere;

Violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. 18 marzo 1968 n.337 – violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di gerarchia delle fonti – eccesso di potere per palese illogicità e contraddittorietà;

Violazione e falsa applicazione dell'art.50 d.lgs. 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell'art.9 della L. n.337/1968 – incompetenza – eccesso di potere per errore sui presupposti – sviamento.

Con memoria depositata in data 27 agosto 2013 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi.

Con ordinanza n.399/2013, pronunciata nella camera di consiglio del 4 settembre 2013, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con un primo ordine di censure, il ricorrente sostiene la illegittimità della nota impugnata in quanto la stessa del tutto erroneamente

fonderebbe le ragioni del disposto divieto di utilizzo degli animali nello spettacolo circense sul punto 2 dell'ordinanza sindacale n.27 del 25 ottobre 2012.

Il motivo è fondato.

L'ordinanza sindacale citata, al punto 2 così dispone: “ è fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli, giochi, lotterie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera esposizione alla pubblica vista per trarne lucro, esemplificativamente in occasione di fiere, mercati, manifestazioni circensi, che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto, e/o vedano animali vivi quali trofei di una vincita”.

Appare quindi evidente che l'ordinanza in questione, lungi dal vietare l'utilizzo tout court di animali negli spettacoli circensi, né ha vietato il maltrattamento, prevedendo particolari tutele tendenti a preservarne la dignità e il rispetto, sicchè la nota impugnata (con la quale si è invece richiesta dichiarazione dalla quale risulti in non utilizzo di animali) si colloca al di fuori della previsione sindacale.

Tale circostanza comporta l'assenza di alcuna lesività dell'ordinanza citata con conseguente ammissibilità del ricorso in quanto tendente a censurare l'erroneità dell'applicazione della medesima ordinanza.

A ciò aggiungasi la fondatezza della censura con la quale si deduce la violazione anche dell'art.1 della L.337/1968.

Basti rilevare che quest'ultima normativa, all'art. 1, riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il

consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l'obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell'ambito dei loro territori, per l'installazione degli impianti per l'esibizione degli spettacoli circensi.

Tuttavia, se è pacifico il potere del Comune di vigilare, nell'esercizio dei poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali (condotte sanzionate anche dall'art. 727 c.p.), il divieto generalizzato e preventivo dell' utilizzo di animali nelle manifestazioni circensi non trova alcuna copertura legislativa e, nella specie, neppure regolamentare.

Orbene, l'ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale n. 337/68) con proprio regolamento disciplinare l'uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell'ambito di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme sulla tutela degli animali (come in concreto ha fatto con la citata ordinanza sindacale n.27/2012) ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un'attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l'esercizio di tale attività contrasti con le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire, specie in assenza di una fonte di rango legislativo sullo specifico punto (uso degli animali nei circhi) che, ai sensi dell'art.41 Cost., è la sola che può limitare l'esercizio di un'iniziativa economica privata nei casi e per le

finalità ivi indicate(T.A.R. Abruzzo –PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531).

Per le considerazioni che precedono il ricorso, sotto i profili suindicati, deve essere accolto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)